



**NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)**

128^ Lombardia Carne - Rovato 1-2-3 aprile 2017

- A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/54 n.320, le rassegne Zootecniche sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del competente Distretto Veterinario dell' A.T.S. di Brescia;
- A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario;
- I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento;
- Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (art.64 R.P.V. DPR 320/54 e OM 18/10/95).

ANIMALI da Ingrassio DELLA SPECIE BOVINA:

I bovini partecipanti alla rassegna debbono provenire da allevamenti da ingrasso: Ufficialmente indenni da Tubercolosi , Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica
oppure

provenire da allevamenti accreditati cioè allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni (vedi Decreti vigenti).

Debbono essere presentati al controllo veterinario scortati dalle seguenti certificazioni:

Dichiarazione di provenienza **(Mod.4 firmato dal Veterinario Ufficiale)** attestante l'esito favorevole della visita sanitaria nonché la qualifica dell'allevamento nei confronti di BRUC – LEB - TBC e se trattasi di animali da macello o da ristallo .

- Gli animali da ristallo, se provenienti da Province o Regioni non riconosciute indenni , devono essere stati sottoposti alla prova tubercolinica da non più di 30 gg, l'esito favorevole e la data devono essere riportati sul mod.4. Tali animali saranno collocati in appositi spazi separati dagli animali da macello.

Per eventuali animali della specie bovina provenienti da allevamenti linea vacca vitello dovrà essere garantita la separazione dagli altri animali in appositi spazi e dovranno essere vaccinati nei confronti dell'IBR da almeno 15 gg e non più di 60 gg.

Per questi animali oltre alla prova intradermica della tubercolina con esito negativo da non più di 30 gg anche:

Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di età superiore a 12 mesi

Esame sierologico per IBR (Ge negativi in quanto vaccinati).

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del Mod. 4.

GLI ANIMALI PROVENIENTI DA PROVINCE, REGIONI O STATI RICONOSCIUTI INDENNI CON DECISIONE COMUNITARIA SARANNO ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO DI ORIGINE in corso di validità e dal Mod.4 a firma del veterinario ufficiale competente l'allevamento di prima destinazione.

TUTTI GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA/BUFALINA DEVONO ESSERE SCORTATI DAL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE (PASSAPORTO o CERTIFICATO DI ISCRIZIONE) CHE DOVRA' ESSERE PRESENTATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SANITARIO.

(gli allevatori provenienti da fuori Regione dovranno consegnare una copia di tali documenti per velocizzare le operazioni di inserimento nell' anagrafe informatizzata) .

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



OVICAPRINI

Gli animali **correttamente identificati** dovranno essere scortati da:

1. Dichiarazione di provenienza Mod. 4 rosa integrata e rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, attestante che gli ovi - caprini provengono da allevamenti:

UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

I maschi ovis devono essere sottoposti ad un controllo sierologico negativo nei confronti della Brucella Ovis eseguito nei 30 gg. precedenti.

Agalassia Contagiosa degli Ovis e Caprini

Animali negativi ad un controllo sierologico nei 30 gg precedenti

Oppure

- vaccinati da più di 15 gg e meno di 6 mesi - vaccinazione certificata da mod. 12 ;
- visita clinica favorevole;
- per le capre in lattazione controllo batteriologico negativo nei 30 gg precedenti .

BLUE TONGUE

Per quanto riguarda le possibilità di movimentazione di animali provenienti da territori appartenenti alle zone soggette a restrizione reperibili sul Sistema Informativo Nazionale della Blue Tongue (<http://bluetongue.izs.it/>) si fa riferimento alle disposizioni del Dispositivo dirigenziale 5662 del 14 marzo 2014 – DGSAF e successive modifiche e integrazioni (in particolare dispositivi DGSAF prot. 26280 del 16/11/2016 - prot. 28079 del 07/12/2016) e dal Decreto Regione Lombardia N. 12297 del 25/11/2016 e n. 937 del 31/01/2017

Stante l'attuale situazione epidemiologica della regione Lombardia in restrizione per BTV4, si richiama in particolare l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni, verso territori con diverso sierotipo circolante, del rispetto delle condizioni previste per il transito ai sensi del Reg 1266/2007 art.9 e delle condizioni generali di cui al punto 4 del Dispositivo dirigenziale 5662 del 14 marzo 2014 e smi. Pertanto, in caso di capi poi destinati a aree indenni o con diverso sierotipo circolante o in caso di transito attraverso aree a stato sanitario più elevato, essi potranno essere introdotti in fiera solo se vaccinati per BTV4 oltre che, nel caso, per il sierotipo circolante nella zona di restrizione di provenienza. Capi provenienti da aree indenni non vaccinati per BTV4 o figli di madri non vaccinate per BTV4 potranno essere destinati, stante il rispetto delle condizioni del Dispositivo dirigenziale 5662 del 14 marzo 2014 e smi:

- in allevamenti o macelli situati all'interno della zona di restrizione in cui è situata la fiera o in territori contigui di livello sanitario paritario o inferiore,
- direttamente verso macelli autorizzati di zone non soggette a restrizione .

Per quanto riguarda la movimentazione di animali vaccinati l'avvenuta vaccinazione dev'essere registrata nel Sistema Informativo Nazionale della Blue Tongue/in SANAN in conformità alla nota protocollo n.0021048-10/08/2015-DGSAF-COD_UO-P non oltre i 15 gg dall'avvenuta vaccinazione **e sul Mod.4** .

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- I mezzi di trasporto al momento del carico dovranno essere trattati con insetto repellenti previsti dalla legislazione vigente.
- Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da :
 1. certificazione(MOD 4) rilasciato dall'autorità sanitaria, sul quale dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo ove richiesta, il trattamento insetticida (nome del prodotto) con data e ora di esecuzione.
 2. Passaporto, ove sia stato stampato, con la trascrizione della data di vaccinazione con indicazione del vaccino usato .
- Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente, riportante, nel caso di origine da zone di restrizione, l'avvenuta vaccinazione per i



sierotipi presenti e il tipo di vaccino utilizzato. La norma di riferimento è comunque Reg. (CE)n.1266/2007.

La partecipazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A Decreto dirigenziale 5662 del 14 marzo 2016 – DGSAF e successive modifiche e integrazioni **non è consentita**.

Dovrà essere dato preavviso da parte delle autorità sanitarie della spedizione degli animali in vincolo almeno 24 ore prima della partenza al Distretto Veterinario di Rovato territorialmente competente (fax 030/3838900 e-mail: DistrettoVeterinarioRovato@ats-brescia.it).

Gli animali prima dell'introduzione nel quartiere fieristico dovranno essere stati sottoposti ad irrorazione con insettopellenti come previsto dalla legislazione vigente.

CUNICOLI

Dichiarazione di provenienza Mod. 4 rosa completata dall'attestazione sanitaria del Servizio Veterinario competente in cui sia specificatamente indicato che nell'allevamento da cui provengono gli animali non sono presenti sintomi delle malattie infettive e diffuse previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'attestazione veterinaria dovrà inoltre risultare che nell'allevamento da cui provengono non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e malattia emorragica virale da non meno di 15 gg e non oltre 6 mesi.

EQUIDI

Tutti gli equidi devono essere scortati, dal mod. 4 compilato dal detentore e dal documento di identificazione (passaporto) previsto dal D.M. 29/12/09 e dal manuale operativo .

Come previsto dal Decreto 02/02/2016 - tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi devono essere sottoposti ad un test sierologico per AIE secondo la periodicità indicate nell'allegato I – Attività di controllo (secondo la specie e le aree di provenienza ad elevato rischio o a basso rischio)

La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione .

Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

Gli espositori dovranno denunciare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 1 del RPV DPR 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni.